



COMUNE DI CANNA
Provincia di Cosenza
Via Nicholas Green

Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787
sito web: <http://www.comune.canna.cs.it>
e-mail: comunedicanna@virgilio.it
Tel. 0981/934000 Fax. 0981/934291

Prot. N. 1551/U

Ordinanza nr. 24/2020

Canna (Cs), 01/11/2020

Ordinanza contingibile ed urgente per contrastare la diffusione del contagio Covid-19

Il Sindaco

Visto il D.L. 07 Ottobre 2020 nr. 125;

Visti i DPCM 13/10/2020, 18/10/2020, 24/10/2020;

Visto il D. Lgs 267/2000 ed in particolar modo gli artt. 50 e 54;

Considerata la preoccupante diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio italiano, con particolare riferimento alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania;

Ritenuta necessaria l'adozione di precauzioni volte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19;

Ordina

1. La misura dell'isolamento fiduciario, con decorrenza immediata, per 10 giorni, o per il maggior tempo necessario a stabilire la negatività al covid-19, presso il proprio domicilio o la propria residenza a coloro che, provenendo da Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, entrino nel territorio del Comune di Canna, se non muniti di certificazione attestante la negatività al covid 19;
2. L'obbligo di segnalare la presenza al proprio medico curante o al pediatra di libera scelta ed al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza che eserciterà sorveglianza attiva fino all'adozione ed esecuzione delle ulteriori misure che saranno ritenute più idonee da parte dell'ASP di Cosenza;
3. Di comunicare la propria presenza in Canna al Comando di Polizia Locale e/o all'Ufficio del Sindaco;

Dispone

la massima diffusione della presente ordinanza e la sua trasmissione a

- Prefettura UTG Cosenza
- Regione Calabria
- ASP Calabria - Cosenza
- Polizia Locale di Canna
- Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale

Avverte

Che il mancato rispetto della presente ordinanza configura violazione del disposto normativo di cui all'art. 650 c.p., con riserva di ogni ulteriore provvedimento a tutela della salute pubblica;

Ordina

Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine vigilino sull'esecuzione della predetta ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al TAR Regione Calabria, Sez. Catanzaro entro giorni 60 dalla pubblicazione ed alternativamente Ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Sindaco

Avv. Paolo Sgigliano